

CAMERA DEI DEPUTATI N. 157

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODEO, ALAGNA, BARBALACE, FIORINO, REINA

Presentata il 2 luglio 1987

Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ultimo evento accaduto in Sardegna, ha richiamato l'attenzione su una realtà sconcertante. Durante l'espletamento di un diritto-dovere costituzionale, sei giovani soldati sono morti ed altri non potranno più applicarsi attivamente a quelle arti e professioni che esercitavano prima di essere chiamati a svolgere il servizio militare di leva.

Questo è l'ultimo fatto evidente, ma ogni giorno militari di ogni corpo e categoria, carabinieri, guardie di finanza, di pubblica sicurezza, agenti di custodia, ecc., si trovano, per una deficienza fisica contratta in servizio, a dover tornare a casa senza avere più idoneità a svolgere una attività proficua.

Come la collettività indennizza questi giovani che per motivi attinenti a compiti svolti al servizio della Patria riportano gravi menomazioni fisiche? La tabella « B » allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, lo dice: nei casi di lesioni o infermità più impressionanti (per esempio, la

perdita dei quattro arti o la distruzione delle ossa della faccia, tale da costringere a speciale alimentazione), circa 61.000 lire al mese. Per ufficiali e sottufficiali la pensione privilegiata è pari all'ultima retribuzione per la 1ª categoria, a scalare del 10 per cento dalla 2ª categoria in poi.

Dunque, un militare di leva che abbia contratto infermità tali da non essere più in grado di vivere autonomamente (1ª categoria), riceve 735.000 lire l'anno. Per la 8ª categoria, che prevede fra l'altro la perdita di 3 dita o di un orecchio con sordità unilaterale assoluta, vengono corrisposte 220.000 lire l'anno, cioè circa 18.000 lire mensili. La tabella « A », allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, evidenzia che delle otto categorie di lesioni ed infermità che danno diritto alla pensione privilegiata, almeno le prime sei riguardano limitazioni sensibili all'attività lavorativa di un individuo.

Il presente progetto di legge vuole evitare una simile paradossale situazione e rivalutare secondo una stima equa, in re-

lazione anche alle necessità personali determinate dalla menomazione contratta in servizio, la pensione privilegiata per il personale che contrae lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio e ciò anche per avvicinare il trattamento riservato al militare di leva, a quello previsto per il lavoratore civile infortunato sul lavoro.

Altro aspetto della problematica dell'infortunistica concernente i militari in servizio, è la necessità di far fronte a spese considerevoli al momento dell'incidente.

Con provvedimenti discrezionali di ogni singola amministrazione, vengono concesse *una tantum* delle somme allo scopo di alleviare gli immediati oneri economici gravanti sull'infortunato o sugli eredi, ma è poco. Lo Stato deve garantire in proprio, come diritto e non come obolo, la tutela di questi cittadini che hanno solo dato e che non debbono essere abbandonati ad un destino crudele ed a condizioni di miseria.

Questo provvedimento legislativo pertanto vuole anche istituzionalizzare e rivalutare la concessione di quelle elargizioni che ciascuna amministrazione ha sentito di dover corrispondere in occasione di gravissimi infortuni dei propri dipendenti (decessi, lesioni permanenti fortemente limitative) e che di fatto con-

cede attraverso varie forme: prelievi da fondi riservati al benessere del personale, collette, ecc.

Tali somme, che verosimilmente serviranno per affrontare le spese immediate nei casi di disgraziato incidente, costituiscono una integrazione (come da tabella « D » allegata) a quanto già predisposto da norme di legge, e debbono essere messe a disposizione degli infortunati o dei loro eredi subito dopo gli accertamenti di rito.

Noi crediamo che questa proposta di legge possa sanare aspetti lacunosi e retribuzioni inadeguate nel campo dell'infortunistica dei militari in servizio e che possa cancellare ingiustizie, se non vogliamo chiamarle prevaricazioni, che le amministrazioni dello Stato operano con burocratica noncuranza nei confronti di cittadini che hanno dato moltissimo alla comunità.

Confidiamo quindi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge che è attesa con grande interesse da tutti i militari, dalle loro famiglie, dai cittadini che sono stati toccati direttamente o indirettamente da casi di cui si è fatto cenno, e soprattutto è attesa dal popolo italiano che non vuole essere ingrato con i suoi figli.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, è sostituita con la tabella allegata alla presente legge.

ART. 2.

1. Il personale legato da rapporto di impiego con lo Stato, ma che non raggiunge il minimo previsto per la pensione ordinaria, può optare tra il trattamento previsto dalla presente legge e quello previsto dagli articoli 5 e seguenti della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 3.

1. I casi previsti dagli articoli 82, 85, 101 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono prolungati fino al decesso o nuovo matrimonio del coniuge superstite, la minore età, la inabilità a proficuo lavoro, la convivenza a carico e la nullatenenza degli orfani.

ART. 4.

1. Per quanto concerne la materia della presente legge non viene tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 20 e 37 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 5.

1. Nei casi di morte per causa violenta verificatasi in servizio o di lesioni contratte per fatti accaduti durante lo svolgimento del servizio ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla ta-

bella. A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è corrisposto agli eredi, nel caso di morte, ed ai dipendenti, in caso di lesioni, un rimborso forfettario di lire 20 milioni in caso di morte e di lesione ascrivibile alla 1^a categoria della suddetta tabella A, di lire 16.000.000 per lesioni ascrivibili alla 2^a categoria, di lire 12 milioni 800 mila per lesioni ascrivibili alla 3^a categoria e di lire 10.240.000 per lesioni ascrivibili alla 4^a categoria.

2. I suddetti rimborsi sono corrisposti, nella misura del 60 per cento, entro 10 giorni dalla data dell'evento; il restante 40 per cento è corrisposto, una volta definitivamente determinata la categoria di pensionabilità, entro e non oltre sei mesi dalla data dell'incidente.

3. In caso di morte il rimborso è subito corrisposto al 100 per cento.

ART. 6.

1. Ai benefici di cui alla presente legge hanno diritto i militari di leva o, nel caso di decesso, i loro superstiti, che abbiano contratto infermità fisiche o psichiche anche se tali infermità non dipendano direttamente da causa di servizio nel periodo del servizio di ferma obbligatoria.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in lire 500.000 milioni, si provvede con appositi stanziamenti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio finanziario.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

	1 ^a Categoria	2 ^a Categoria	3 ^a Categoria	4 ^a Categoria	5 ^a Categoria	6 ^a Categoria	7 ^a Categoria	8 ^a Categoria
GRADI								
Ufficiali								
Sottufficiali								
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto								
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale	2 (due milioni)	1.800.000	1.620.000	1.458.000	1.312.200	1.180.980	500.000	450.000
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere								

pari all'ultima retribuzione, per la 1^a categoria; per le seguenti categorie sarà diminuita del 10 per cento rispetto alla precedente.